

**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**ANDATA E RITORNO VDA - "GRAND PARADIS" - ODV**

**VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**  
**N. 2/2022 del 09/12/2022**

Il giorno **nove (09)** del mese di **dicembre** dell'anno duemilaventidue, alle ore **18,00**, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Organizzazione di Volontariato Andata e Ritorno VDA - "Grand Paradis" - ODV, regolarmente convocata a mezzo telematico, presso il salone riunioni del Comune di Saint Pierre, in località Preille, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto per la traslazione nel RUNTS;
- 2) Comunicazione per il rinnovo del Direttivo.

Sono presenti i soci:

Albini Pietro, Belli Ezio, Billo Antoinette, Borney Renzo, Cannarozzo Giuseppe, De Leo Simonetta, Garzotto Danilo, Lale Demoz Daniela, Marin Mauro, Petigat Claudia, Pezzin Gabriella, Travaini Piero e Urala Tusita.

Risultano assenti giustificati i soci:

Buschino Giuseppe e Fiori Paola.

Si prende atto della presenza di una delega, per mano di Pezzin Gabriella, delegata da Rossi Ghigo Nicola.

Andata deserta la prima convocazione e verificata la presenza del numero legale nella seconda, prevista per la modifica dello Statuto, in quanto sono presenti tredici soci sui sedici che compongono l'Associazione, più un socio mediante delega, la Presidente Gabriella Pezzin apre la seduta con il saluto ai presenti e spiega che è necessario provvedere alla modifica di due articoli dello Statuto dell'Associazione.

Punto 1) Modifica dello statuto per la traslazione nel RUNTS.

La coordinatrice Lale Demoz informa che è pervenuta dalla Regione una lettera in cui si rileva che il punto dell'art. 8 del nostro Statuto, che prevede la sostituzione dei membri del Direttivo per

cooptazione, è in contrasto con l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), secondo cui la nomina degli amministratori spetta all'assemblea dei soci volontari.

Ai fini del consolidamento della migrazione della nostra Associazione nel RUNTS, è pertanto necessario modificare in tal senso l'art. 8 dello Statuto e registrarlo all'Agenzia delle Entrate entro il 31/12/2022.

Nella stessa lettera si invita il nostro Ente anche a rimuovere dallo Statuto l'indirizzo completo della sede legale, limitandosi alla sola indicazione del Comune.

Poiché la nostra Associazione ha provveduto ad individuare una sede secondaria nel Comune di Aosta e, avendo convocato un'assemblea straordinaria, si propone di modificare lo Statuto dell'Organizzazione di Volontariato Andata e Ritorno VDA - "Grand Paradis" - ODV nel modo seguente:

1. Art. 1. Viene cancellata la frase:

"L'Organizzazione di volontariato ha la sede legale in Via de La Liberté 60 nel comune di Saint-Pierre, e opera esclusivamente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione ordinaria dell'Assemblea dei soci e non comportano modifica statutaria"

che viene sostituita con la seguente:

"L'Organizzazione di volontariato ha la sede legale nel comune di Saint-Pierre ed una sede sociale secondaria nel comune di Aosta e opera esclusivamente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Qualsiasi variazione di sede all'interno dello stesso comune non comporta variazione statutaria."

2. Art. 8. Viene cancellata la frase:

"Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopererà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea",

che viene sostituita con la seguente:

"Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea, per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo sceglierà tra i candidati non eletti, ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile".

La nuova stesura dello Statuto dell'Organizzazione di Volontariato Andata e Ritorno VDA - "Grand Paradis" - ODV annulla e sostituisce la precedente e viene allegata al verbale della presente riunione, di cui costituisce parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti, con votazione palese, espressa per alzata di mano.

Punto 2) Comunicazione per il rinnovo del Direttivo.

Come da decisione del Direttivo, la Presidente informa l'assemblea che a breve sarà necessario provvedere all'elezione del nuovo Direttivo che sarà in carica per i prossimi tre anni e invita i soci a cominciare a riflettere sulle proposte di candidature che riterranno opportuno avanzare nella prossima riunione che si terrà nel mese di gennaio 2023.

La riunione termina alle ore 18,35.

Saint Pierre, 10 dicembre 2022.

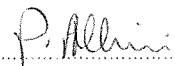
IL PRESIDENTE

Gabriella PEZZIN

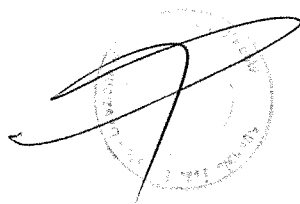


IL SEGRETARIO

Pietro ALBINI



Registrato ad AOSTA il 13 DIC 2022 di n. 1190  
serie III Esatto euro  
(e ✓)





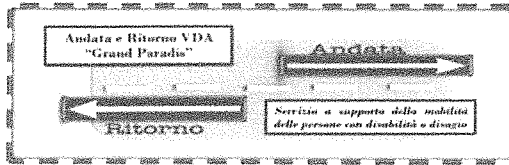
**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
ANDATA E RITORNO VDA - "GRAND PARADIS"**

esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018

**ART. 1 Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'organizzazione di volontariato denominata Andata e Ritorno VDA - "Grand Paradis". Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

Il logo dell'organizzazione sarà costituito dal modello sotto riportato:



Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'organizzazione di volontariato, ha la sede legale nel comune di Saint-Pierre ed una sede sociale secondaria nel comune di Aosta e opera esclusivamente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Qualsiasi variazione di sede all'interno dello stesso comune non comporta variazione statutaria.

**ART. 2 Finalità e ambito di attuazione**

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di operare in favore della comunità e del bene comune, ispirandosi ai principi costituzionali della disciplina del terzo settore, perseguendo, il tutto, senza scopo di lucro, proclamandosi laica ed apartitica. Gli scopi prevalenti sono quelli di favorire la partecipazione attiva delle persone con disabilità o difficoltà, anche solo temporanea, nella Comunità ed agire per prevenire il rischio di esclusione ed isolamento sociali, tutelando il diritto alla salute ed alla partecipazione alla vita quotidiana e di comunità del singolo.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.

In particolare, intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- Trasporti e accompagnamento per consentire alle persone sole di frequentare centri di incontro e di aggregazione, oltre che rendere visita a persone care, volti a favorire la loro socializzazione e la partecipazione ad eventi ludici;
- Trasporti e accompagnamento per consentire alle persone sole e disabili di accedere alle funzioni della vita democratica (elezioni), nonché a quelle della vita religiosa;
- Trasporti e accompagnamento per consentire a persone disabili di accedere a funzioni lavorative ed a centri sportivi;
- Trasporti e accompagnamento, per consentire alle persone sole e/o non autosufficienti e con scarsa autonomia di svolgere le più usuali funzioni della quotidianità (spesa, ufficio postale, banca, parrucchiere etc);
- Trasporti e accompagnamento, per consentire alle persone sole, disabili, anziane e non autosufficienti di raggiungere ed accedere alle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie.

L'organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

### **ART. 3 Soci**

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e svolgono servizio gratuitamente.

Sono previste figure di simpatizzanti, i quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi statuari mediante conferimento in denaro o in natura; non sono soci e, pertanto, non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea, né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato al Direttivo dell'Associazione, con l'impegno a condividere le finalità che l'Associazione persegue e ad osservare e rispettare lo Statuto e l'eventuale regolamento. Il Consiglio direttivo delibererà in merito, entro trenta giorni, secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di accoglimento della stessa, verrà data comunicazione all'interessato, entro 15 giorni, e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato, al richiedente, entro trenta giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro trenta giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il sopravvenire di condizioni avverse e fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, entro trenta giorni.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

#### **ART. 4 Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

#### **ART. 5 Volontariato e rapporti economici**

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro, svolgono la loro attività in modo anche occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario che volendo, può erogare delle offerte su c/c gestiti espressamente, per il servizio, dalla Fondazione Comunitaria Valle d'Aosta. Al volontario possono essere effettuati solamente rimborsi chilometrici e solo qualora venga utilizzato un mezzo personale, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

#### **ART. 6 Organi sociali**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo monocratico.

#### **ART. 7 Assemblea dei soci**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci se l'organizzazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500 (15).

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno dieci giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- nomina e revoca l'organo di controllo monocratico;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'organizzazione;

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

#### **ART. 8 Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno sette giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea, per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo sceglierà tra i candidati non eletti, ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- valuta eventuali provvedimenti inerenti possibili comportamenti non idonei all'etica dell'Associazione.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

#### **ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)**

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'organizzazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

#### **ART. 10 Segretario e tesoriere**

Il segretario redige e sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e ne assicura la libera visione ai soci; cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Il tesoriere svolge attività amministrativa, contabile e di cassa, provvede all'apertura di un c/c bancario a firma disgiunta dal Presidente, cura la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari, predispone il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione, alla presenza dell'organo di controllo monocratico.

#### **ART. 11 Organo di controllo**

E'istituito l'organo di controllo monocratico eletto dall'Assemblea. Nel caso in cui sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la funzione di revisore legale dei conti nel caso in cui sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nello specifico l'organo di controllo deve:

- verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
- verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
- verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

L'organo di controllo può inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

#### **ART. 12 Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 13 Bilancio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti

del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione sette giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio anche sul sito internet.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14 Libri sociali**

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **ART. 15 Scioglimento e devoluzione dei beni**

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ART. 16 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.